

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di Venerdì 25 Ottobre 2013
Ore 11.00 – 15.30

- 1) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Seguito esame del disegno di Legge - “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l’attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” - Reg. Gen. n. 321;
- 4) Esame del Disegno di Legge -“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania del polo sviluppo , ricerca e ICT” – Reg. Gen. 482;
- 5) Esame della proposta di legge “Disciplina per la riduzione dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre” - Reg. Gen. n. 397;
- 6) Esame Proposta di legge “Norme in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale” – Reg.gen. n.451;*
- 7) Esame della proposta di legge – “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale” – Reg. gen. 386;
- 8) Esame Delibera amministrativa – “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali in Campania – Adozione e Trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art.13 L.R. 4/2007 e s.m.i.con allegati” Reg.gen. n544/II;
- 9) Esame Delibera amministrativa – “Piano regionale di bonifica della Campania (PRB) .Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i.” Reg.gen. n.777;

- 10) Esame della proposta di legge - “Riorganizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000.” - Reg.Gen.n.327 (articolo 101 Regolamento Interno);
- 11) Esame del Regolamento - Regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) – Reg. gen. 472;
- 12) Esame della proposta di legge – “Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative” T.U. Reg.gen. nn.334-27-211;
- 13) Delibere Amministrative – Allegato n.1;
- 14) Nomine - allegato n.2.

Napoli, 21 Ottobre 2013

**IL PRESIDENTE
PAOLO ROMANO**

*(se licenziato in tempo utile dalla Commissione bilancio)

SEDUTA CONSILIARE DEL 25 OTTOBRE 2013

ALLEGATO N.1

DELIBERE AMMINISTRATIVE

1. Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 21/9/2012- Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Adozione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio idraulico e rischio frana. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 621/II - ESAME**
2. Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Aggiornamento puntuale delle norme di attuazione e prescrizione del Piano Stralcio Erosione Costiera. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 622/II - ESAME**
3. Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e della Risorsa Idrica della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 623/II – ESAME**
4. Delibera di Giunta Regionale n.489 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 624/II – ESAME**
5. Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Difesa della Coste (PSDC) del territorio della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 642/II – ESAME**
6. Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 643/II – ESAME**
7. Delibera di Giunta Regionale n.7 del 18/1/2013: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della seconda variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 758/II – ESAME**

SEDUTA CONSILIARE DEL 25 OTTOBRE 2013

Nomine

ALLEGATO N.2

1. Nomina di due Consiglieri regionali, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;

Nomine

SOSTITUZIONE

1. Nomina Consigliere regionale di minoranza nella **Commissione regionale per il lavoro ai sensi della L.R. n.14/89**, in sostituzione del Consigliere regionale dimissionario Corrado Gabriele;



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 25 ottobre 2013

Comunico che sono stati presentati i seguenti regolamenti regionale:

1. “Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale in ambito regionale a favore delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 121/1981. Approvazione proposta di regolamento di attuazione di cui all’articolo 1 comma 83 della legge regionale 5/2013”

Reg. Gen. n. 486

Ad iniziativa dell’assessore Vetrella

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

1. “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013 (Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania)”

Reg. Gen. n. 487

Ad iniziativa dell’assessore Vetrella

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Permanente
Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio
Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0020042/A

Del 09/10/2013 10 09 49

Da CR A SEROC

Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore Rapporti con il Consiglio
Al Presidente VI Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
→ Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa

LORO SEDI

Prot. n. 748 dell'8 ottobre 2013

OGGETTO: **Proposta di legge** "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative". (Testo Unificato Reg. Gen. n. 334-27-211).

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta odierna, ha proceduto all'esame della Proposta di Legge in oggetto del testo approvato dalla VI Commissione Permanente, nella seduta del 11 giugno 2013 ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole con la modifica di seguito riportata:

ART. 30
(Disposizioni finanziarie)

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero, mediante prelievo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 delle Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2, dai fondi speciali previsti nel bilancio 2012, per euro 500.000,00 dall'U.P.B. 7.29.65 e per euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 7.29.224.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Massimo Grimaldi

CA



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Napoli, 14 Giugno 2013

Prot. n. 112 /VI Comm.

Al Presidente Consiglio Regionale
Al Presidente Giunta Regionale
Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale
Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

OGGETTO:- Comunicazione parere.

TESTO UNIFICATO - REG. GEN. NN. 334 - 27 - 211.

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE E CONSS. PICA, LONGO, BALDI.

**"INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE
ATTIVITA' MOTORIO - EDUCATIVO - RICREATIVE".**

La VI Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta dell' 11 Giugno 2013, ha esaminato il testo unificato in oggetto ed ha deciso all'unanimità di riferire favorevolmente all'Aula, nel testo allegato.

Relatori in Aula sono stati designati i Consiglieri Luciano Schifone (PDL - Maggioranza) e Angela Cortese (PD - Minoranza) .

VISTO IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Aurilio

IL PRESIDENTE F.F.
Luciano Schifone

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0013921/A

Del: 17/06/2013 09.49.55

Da: CR A SERASS

14.06.13
Serv. Amministrativo



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

IX LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO
REG. GEN. NN. 334-27-211-


AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE - PRESIDENTE CALDORO
E DEI CONSIGLIERI PICA, LONGO, BALDI

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA
E DELLE ATTIVITA' MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2013

RELATORI

L. SCHIFONE PDL-MAGGIORANZA
A. CORTESE PD-MINORANZA





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Titolo I – Finalità e funzioni della Regione Campania

Art. 1 Principi

Art. 2 Finalità ed obiettivi

Art. 3 Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie

Art. 4 Musei dello sport

Art. 5 Funzioni conferite alle Autonomie Locali

Art. 6 Strumenti di programmazione e coordinamento

Art. 7 Piano Triennale Regionale dello Sport e delle attività motorie

Art. 8 Linee operative annuali

Art. 9 Sistema Informativo regionale per lo sport (SIS Campania)

Art. 10 Comitato Tecnico Regionale per lo sport e delle attività motorie

Art. 11 Registro regionale delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative

CAPO II

Sostegno all'impianistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive

Titolo I – Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 12 Contributi

Art. 13 Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

Art. 14 Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive

Art. 15 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Art. 16 Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri Istituti di Credito

Art. 17 Talento sportivo

Art. 18 Contributi a tutela del talento sportivo

Art. 19 Vincolo di destinazione

Art. 20 Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della L.
27 dicembre 2002, n. 289

Art. 21 Convenzioni

CAPO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e delle attività motorie - Tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Titolo I – Gli operatori sportivi e delle attività motorie

Art. 22 Qualificazione degli operatori

Titolo II – Tutela della salute

Art. 23 Tutela della salute dei praticanti






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- Art. 24 Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva
- Art. 25 Carta elettronica sanitaria dell'atleta e passaporto biologico (ABP)
- Art. 26 Regolamento attuativo
- Art. 27 Attività antidoping

CAPO IV

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

- Art. 28 Norme Transitorie
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Disposizioni Finanziarie
- Art. 31 Entrata in vigore






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

CAPO I
Principi generali

Titolo I
Finalità e funzioni della Regione Campania

Art. 1
Principi

1. La Regione, in armonia con i principi della costituzione italiana, della costituzione Europea, dello statuto regionale della Campania, della carta europea dello sport e del codice europeo d'etica sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile.
2. La Regione garantisce la libertà della pratica sportiva e ne combatte ogni forma di limitazione e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 2
Finalità ed obiettivi

1. La Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
 - b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;
 - c) l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;
 - d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
 - e) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui alla presente legge;
 - f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
 - g) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero;
 - h) l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;
 - i) la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
 - j) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi;
 - k) l'aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie;
 - l) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 3

Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 2, la Regione:


- a) coordina gli interventi e le attività con l'adozione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsti dall'articolo 7 e mediante le linee operative annuali previsti dall'articolo 8;
- b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali, gli Assessorati regionali competenti e, sentito il comitato di cui all'articolo 10, gli interventi per l'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva. A tal fine ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;
- c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti autorità militari, secondo la normativa vigente, per consentire l'utilizzo sociale delle strutture e degli spazi e degli impianti sportivi pubblici, civili e militari;
- d) sottoscrive, in accordo con il Ministero della giustizia, le convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia;
- e) programma ed organizza i percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore dei soggetti che praticano l'attività sportiva agonistica ad alto livello, mediante la stipula di appositi accordi con le università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa;
- f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definendo e programmando, sentito il comitato di cui all'articolo 10, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica;
- g) sostiene la formazione, l'inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza, se non in possesso di altre forme di reddito;
- h) stipula, di concerto con l'Assessore regionale delegato alla sanità, le intese e gli accordi con l'Istituto di medicina e scienza dello sport, con il Comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, con le Associazioni professionali dei diplomati Isef e dei laureati in Scienze motorie, con l'Università e con le scuole primarie e dell'infanzia per le attività motorio-ricreative, per l'aggiornamento e la formazione, nonché per l'istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico, di seguito denominato ABP, previsti dagli articoli 24 e 25;
- i) stipula accordi ed intese con l'amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico;
- j) organizza e coordina gli scambi di giovani praticanti sportivi con le regioni d'Italia e con i paesi della Comunità Europea e dell'area del Mediterraneo, per sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea e per accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo;





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- k) favorisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà regionale, per la massima trasparenza e per la fruibilità da parte dei cittadini;
l) interagisce con l'Amministrazione scolastica regionale della Campania per la realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica.
2. La Regione per promuovere lo sviluppo integrato del territorio garantisce il coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport, mediante le attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.
3. La Regione riconosce la funzione sociale ed educativa, nell'ambito delle comunità locali, delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali.
4. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, favorisce l'attività sportiva come strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 4
Musei dello sport

1. Nel rispetto della tradizione storica sportiva campana la Regione riconosce e sostiene la primaria funzione dei Musei dello sport, delle associazioni e degli enti storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.



h.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 5

Funzioni conferite alle Autonomie Locali

1. Le province e i comuni concorrono alla definizione del piano triennale regionale dello sport e delle linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle Autonomie locali.
2. Le province, di concerto con l'ANCI provinciale, sentiti i Comitati provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato Coni e, per la parte di relativa competenza, l'Amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del piano triennale regionale:
 - a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsti dall'articolo 9;
 - b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull'Albo provinciale delle associazioni sportive.
3. I comuni, singoli o associati:
 - a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 7;
 - b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
 - c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;
 - d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi;
 - e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, provinciale e le linee operative annuali;
 - f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;
 - g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale alle province e al SIS Campania;
 - h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;
 - i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 6
Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport e delle attività motorie:

- a) il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsto dall'articolo 7;
- b) le linee operative annuali previste dall'articolo 8;
- c) il SIS Campania, previsto dall'articolo 9.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 7

Piano Triennale Regionale dello Sport e delle attività motorie

1. La Regione approva, con delibera di Giunta regionale, il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie, sentito, entro trenta giorni, il Consiglio delle autonomie locali ed il Comitato tecnico regionale dello sport, previo parere della competente commissione consiliare, espresso ai sensi della L.R. 17 ottobre 2005, n.17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).
2. Il piano triennale regionale dello sport stabilisce:
 - a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento, definendo le priorità nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie;
 - b) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie;
 - c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali;
 - d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione e la localizzazione degli impianti sportivi, con particolare riferimento al contenimento dei costi di gestione, all'utilizzo delle energie alternative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero degli impianti sportivi dismessi o inutilizzati;
 - f) la programmazione delle attività di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute, sentito il comitato di cui all'articolo 10;
 - g) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive, di concerto con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;
 - h) la programmazione degli interventi a regia regionale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 8
Linee operative annuali

1. Le linee operative annuali, approvate dalla Giunta regionale entro il trenta giugno di ciascun anno, definiscono per l'anno successivo:

- a) l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche avvalendosi dell'attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e di gestione di banche-dati e delle reti informative nel settore dello sport, indicate dal SIS Campania nell'articolo 9;
- b) l'individuazione, in conformità con il piano triennale regionale dello sport, delle tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;
- c) la pianificazione dell'attività preliminare all'esecuzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi;
- d) le misure di sostegno e di promozione, per lo sviluppo della professionalità degli operatori del settore dello sport e delle attività motorie;
- e) l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento previsto dall'articolo 12 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 9

Sistema informativo regionale per lo sport (SIS Campania)

1. La Regione istituisce il SIS Campania presso la competente struttura amministrativa dell'Assessorato regionale allo sport, che ne cura la gestione.
2. La Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico regionale per lo sport previsto dall'articolo 10, definisce le linee di indirizzo ed i modelli organizzativi del sistema, da attuare anche mediante convenzione ed individua le procedure e gli schemi di rilevazione omogenei, per consentire l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi, nonché per fornire le informazioni sulla spesa, sulla realizzazione e sull'utilizzo della impiantistica sportiva pubblica e privata presente nel territorio. Con lo stesso atto deliberativo sono definite le procedure di trasmissione dei dati agli enti e agli organismi interessati.
3. Il sistema sostiene l'efficiente utilizzo delle risorse e coordina le attività con le politiche del territorio, in raccordo con i sistemi informativi attivati.
4. Il sistema favorisce la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle diverse tipologie di intervento.
5. La raccolta dei dati relativi al SIS Campania costituisce obbligo dei Comuni, che li trasmettono agli enti e agli organismi interessati con cadenza almeno semestrale, secondo le modalità previste dalle linee di indirizzo e dai modelli organizzativi adottati ai sensi del comma 2.



h.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 10

Comitato Tecnico Regionale per lo sport e delle attività motorie

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie, con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti, che sulla base dei dati del sistema informativo, elabora le proposte e fornisce i pareri per la redazione del piano triennale regionale e delle linee operative annuali regionali, nonché sulle questioni sottoposte dall'Assessore regionale competente.
2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali e gli organismi previsti dall'articolo 9 sono definiti con provvedimento di Giunta regionale.
3. Il Comitato è composto da non più di undici componenti, di seguito indicato:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo rappresentante, che lo presiede;
 - b) tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva;
 - c) due componenti della Giunta regionale del Coni, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali;
 - d) il presidente del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana o un suo delegato;
 - e) un rappresentante regionale del Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato Cip;
 - f) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;
 - g) un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati Isef nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente;
 - h) un rappresentante dell'Università abilitata al rilascio del Diploma di laurea magistrale in Scienze Motorie.
4. Il comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese.
5. La nomina di componente del comitato è a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 11

Registro Regionale delle Associazioni Sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), è istituito il registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, distinto in parti separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. E' istituita, inoltre, un'anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva.

2. Il registro è diviso in due sezioni:

a) sezione A) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni:

1) sono iscritte d'ufficio al registro, nella sezione A), le associazioni sportive dilettantistiche in possesso della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal Coni, come stabilito dall'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004, n.136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito in L. 27 luglio 2004, n.186 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse), le associazioni comprese nella sezione parallela di detto registro riservata al CIP;

b) sezione B) associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni:

1) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione B), le associazioni o gli enti di promozione sportiva o comunque le associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del Coni ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno una sede nel territorio regionale; lo statuto ispirato ai criteri di democraticità e dal quale risulta che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative;

b) la previsione, di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti dell'associazione alle disposizioni previste nell'articolo 6 della L. 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);

c) non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti;

d) l' assenza di finalità di lucro;





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- e) la presenza territoriale per le associazioni a carattere regionale, con strutture operative in almeno due province della Regione Campania.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella sezione B) del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.
4. Il registro regionale, relativamente alla sezione B), è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza del competente settore della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2, nonché provvede alla periodica revisione ed all'aggiornamento.
5. L'iscrizione da almeno due anni alla sezione A) o alla sezione B) del registro regionale costituisce requisito essenziale per l'erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della Regione.



[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

CAPO II

Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive -

Titolo I

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 12

Contributi

1. La Regione, per l'attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce l'erogazione dei medesimi contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. In particolare concede:

- a) contributi in conto capitale, a totale carico della Regione, a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche o private, dei comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e degli oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con riguardo anche alle persone con ridotta motricità;
- b) contributi in conto interessi a favore dei soggetti previsti nella lettera a) per la contrazione di mutui, per lavori di completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi.



6.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 13

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
 - a) attività sportive dilettantistiche;
 - b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali.
2. La Regione favorisce l'attività sportiva per tutte le persone previste dall'articolo 2, mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo quanto stabilito nel piano triennale regionale previsto dall'articolo 7.
3. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:
 - a) le associazioni e le società sportive dilettantistiche previste nell'articolo 90, comma 17, della L.n.289/2002, se regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip e costituite con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o registrata;
 - b) i comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni e dal Cip e presenti a livello regionale;
 - c) le istituzioni pubbliche e gli enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.
4. I soggetti beneficiari, previsti dal comma 3, con esclusione delle istituzioni pubbliche, devono essere iscritti da almeno 2 anni nel registro regionale, così come previsto dall'articolo 11, comma 5.
5. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei predetti contributi.
6. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.



L.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 14

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l'acquisto delle attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. I comuni e le province, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo degli impianti privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, anche in ossequio all'articolo 90, comma 26 della L.n.289/2002, assicurano, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica nonché con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, delle palestre e delle aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei predetti contributi.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 15

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le istanze per la concessione dei contributi relative all'acquisto delle attrezzature, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive, sono inviate, all'Assessorato competente della Giunta regionale, entro il trenta novembre di ogni anno, corredate dalla relazione illustrativa delle attività sportive o delle manifestazioni per cui si chiede il contributo, vistate dal comitato regionale della federazione o dall'ente proponente, nonché dal preventivo delle spese di ditte specializzate per l'acquisto di attrezzature.
2. L'associazione beneficiaria per i successivi cinque anni non può ottenere ulteriori contributi per l'acquisto di attrezzature e per ristrutturazioni.
3. Il contributo relativo all'acquisto di attrezzature, alle attività sportive e alla realizzazione di manifestazioni sportive è calcolato, a consuntivo, sul cinquanta % delle spese documentate e comunque non deve superare l'importo di cinquantamila euro.
4. Le istanze di contributo di cui al comma 1, sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo esenzione, come da tabella allegata al richiamato decreto.
5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione delle fatture di spesa quietanzate e dei titoli di pagamento previsti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite). Lo svolgimento di manifestazioni e di attività sportive, ad eccezione di quelle effettuate da istituzioni pubbliche, sono certificate a cura del Coni, del Cip o del Comune, ove si è svolta l'attività o la manifestazione.
6. Le associazioni beneficiarie dei contributi stipulano convenzioni con gli enti locali per l'uso pubblico totale o parziale delle strutture.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 16

Convenzioni con l'Istituto di Credito sportivo o con altri istituti di credito

1. La Regione può stipulare con l'Istituto di credito sportivo e con altri istituti di credito le convenzioni per predeterminare ed assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. b.
2. L'ammontare massimo dei contributi previsti dal comma 1 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione, di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite con le linee operative annuali regionali previste dall'articolo 8.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 17
Talento sportivo

1. La Regione istituisce l'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo.
2. Sono inseriti nell'elenco i giovani atleti di età non superiore ai venticinque anni, che non sono professionisti o equiparati, che hanno conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'articolo 10 e che sono:
 - a) residenti nella Regione Campania da almeno due anni;
 - b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi.
3. Nell'elenco previsto nel comma 1 è inserita un'apposita sezione per gli atleti diversamente abili in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, senza limiti d'età.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 18
Contributi a tutela del talento sportivo

1. La Regione concede contributi ai soggetti rientranti nell'elenco previsto nell'articolo 17 ed alle loro società di appartenenza.
2. I contributi sono concessi per il sessanta % agli atleti e per il restante quaranta % alle società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti.
3. Le società di cui al comma 2 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 19
Vincolo di destinazione

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi previsti nella presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.
2. La Regione, con delibera di Giunta, in coerenza con il piano triennale regionale dello sport e con le linee operative annuali, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti, se è intervenuta e dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza o la diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 20

Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della L. n.289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli stessi enti, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro.
2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, ne affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A) prevista dal comma 2 dell'articolo 11 che garantiscono:
 - a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e) lo svolgimento dell'attività agonistica;
 - f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.
3. Ai fini dell'affidamento della gestione prevista dal comma 1, gli enti pubblici territoriali assumono l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, come la procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali comunicano l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto dall'articolo 9.
4. La selezione del soggetto gestore, previa la verifica e la valutazione dell'osservanza delle disposizioni, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.
5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti dal comma 3, quali:
 - a) la pregressa esperienza di gestione;
 - b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;



[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.
6. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:
- a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio ove sono ubicati;
 - b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio ove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile.
7. Gli enti locali competenti, con apposito regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 21
Convenzioni

1. I rapporti tra l'ente pubblico territoriale ed il soggetto gestore dell'impianto individuato ai sensi dell'articolo 20 sono disciplinati da apposita convenzione.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge, stabilisce le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione specifica la durata massima dell'affidamento in gestione, prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'ente pubblico territoriale, è obbligata a destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato.
4. Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni:
 - a) la salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
 - c) la partecipazione alle attività agonistiche;
 - d) la promozione sportiva nel territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
7. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

CAPO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e dell'educazione motoria -Tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Titolo I

Gli operatori sportivi e delle attività motorie

Art. 22

Qualificazione degli operatori

1. Sono considerati istruttori responsabili le persone in possesso di diploma rilasciato dall'istituto superiore di educazione fisica, di seguito denominato Isef, o di Laurea in scienze motorie, previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 8 maggio 1998, n.178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti in Italia, che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo.
2. Sono considerati preparatore fisico e atletico le persone in possesso della Laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia e all'estero, nonché dell'abilitazione di 1° grado alla disciplina specifica rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni.
3. Sono considerati specialisti dell'attività motoria per il benessere, le persone in possesso della Laurea magistrale in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere, ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia o all'estero, legalmente riconosciuti in Italia.
4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo.
5. Il superamento del corso di formazione di primo soccorso sportivo per il riconoscimento della qualifica di istruttore è vincolante a partire dal 1 gennaio 2015.
6. La Regione promuove, sentito il comitato di cui all'articolo 10, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, dei docenti di educazione fisica, favorendo le iniziative per elevare il loro livello professionale e riservando attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in condizioni di ridotta motricità.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Titolo II
Tutela della salute

Art. 23
Tutela della salute dei praticanti

1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti dall'articolo 22. Nelle strutture di cui al presente comma, l'istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico responsabile dell'applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze per migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla normativa vigente. Il direttore tecnico deve essere munito dell'attestato di abilitazione alle tecniche di primo soccorso Basic Life Support, BLS, con o senza l'uso del defibrillatore semiautomatico.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio dell'attività previste dal comma 1.
3. Il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle attività, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, di istruttori responsabili o di istruttori specifici o di specialisti delle attività motorie per il benessere, previsti dall'articolo 22.
4. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) per l'esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate;
 - c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, le attività, compresa la balneazione, i corsi di nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea sono svolti alla presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente federazione sportiva riconosciuta o affiliata al Coni o al Cip e, in ogni caso, in possesso di abilitazione al primo soccorso.
6. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti, degli istruttori e del preparatore fisico e atletico, a copertura di eventi dannosi riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 24

Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva

1. È istituito l'albo regionale, tenuto in formato elettronico, delle strutture e degli specialisti in medicina dello sport accreditate o abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica. Ad ogni atleta sulla base dei dati tenuti presso l'istituito albo, è rilasciata la carta elettronica sanitaria e l'ABP, come previsto dall'articolo 25.
2. I soggetti che praticano l'attività sportiva devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti. I certificati per la pratica sportiva non agonistica per i campionati studenteschi sono rilasciati a titolo gratuito.
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle aziende sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport o da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'apposito albo regionale.
4. Le società sportive o le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità:
 - a) a subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) a conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validità;
 - c) a rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati al comma 3.



h.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 25

Carta elettronica sanitaria dell'atleta e passaporto biologico (ABP)

1. Le certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica sono rilasciate da strutture e da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'albo regionale su formato elettronico. La carta elettronica sanitaria e l'ABP, contengono i dati del fascicolo sanitario on-line, ove sono archiviate le informazioni relative alle visite di idoneità effettuate ed i referti degli esami diagnostici.
2. Per l'attuazione del comma 1, la Regione istituisce il comitato di vigilanza e di controllo composto da:
 - a) l'assessore regionale allo sport o suo delegato;
 - b) un rappresentante del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;
 - c) un rappresentante designato dal Coni regionale;
 - d) un rappresentante designato dal Cip regionale.
3. La partecipazione al comitato di cui al comma 2 è a titolo gratuito.



6.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 26
Regolamento attuativo

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di apposito regolamento per l'organizzazione del rilascio all'atleta della carta elettronica sanitaria e dell'ABP, nonché della gestione e del loro utilizzo.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 27
Attività antidoping

1. La Regione, in armonia con la L. n. 376/2000, per disincentivare l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi per modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuando le relative misure nelle linee operative annuali per lo sport.
2. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, le scuole e le associazioni professionali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie, per poter accedere ai contributi, devono dimostrare, anche con autocertificazione, di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni previste dall'articolo 6, della L. n. 376/2000 e che il proprio legale rappresentante non ha subito nei due anni precedenti condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.
3. Le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi, svolgono l'attività di informazione al momento dell'iscrizione. La Regione promuove campagne informative e di prevenzione, in collaborazione con i doping control officer, Dco, della federazione medico sportiva italiana, per la diffusione, tra i giovani ed i praticanti, della buona pratica sportiva e della conoscenza dei danni che provocano le sostanze dopanti.



[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

CAPO IV

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 28

Norme transitorie

1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla loro definizione, le disposizioni della L.R. 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e della L.R. 3 agosto 1982, n. 46 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con L. 1 settembre 1981, n. 65, in materia di sport).
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 11, comma 5, nella sezione B) del registro regionale possono essere iscritte, su istanza da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le associazioni che hanno già usufruito di contributi regionali per lo sport.
3. Sino alla effettiva costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, previsto nell'articolo 123, comma 4, della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, prevista dalla L.R. 28 novembre 1996, n.26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania).
4. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati, sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, continuano a dispiegare la loro efficacia sino al termine della vigenza stabilita nelle medesime convenzioni.




[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 29
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la L.R. 12 dicembre 1979, n. 42 e la L.R. 3 agosto 1982, n. 46.




L.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 30
Disposizioni finanziarie

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in euro 1.500.000,00, così come previsto nel Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2013, di cui alla L.R 5 maggio 2013, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), nell'ambito della missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero e programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 31
Entrata in vigore

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE F.F.
Dr. Luciano Schifone



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 544/II

REG. GEN. N.
II/.....
ATTIVITÀ AMM.VA

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
199	27/04/2012	21	1	0

Oggetto:

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i. (con allegati)

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 368235F43927415878B75774AC0F0F534362BCD4

Frontespizio Allegato : 41787A458595DC464289DD2274973A44F342023A

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0009389/A

Del: 07/05/2012 10.19.27

Da: CR A SERDA

Deliberazione N. 199

Assessore

Assessore Romano Giovanni

Area Settore

21 1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL 27/04/2012

REG. GEN. N. 544/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i. (con allegati)

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELLA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRILLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0009389/A

Del. 07/05/2012 10:19:27

Da: CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" agli artt. 196 e 199 affida alle Regioni la competenza per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- b. la Legge Regionale del 28/3/2007 n. 4 e s.m.i. "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" all'art. 7 prevede che "è di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le Province, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale" ed all'art. 13 indica le "procedure per l'adozione e approvazione del piano regionale";
- c. l'art. 1 della direttiva 2001/42/CE, così come recepito dagli artt. 11 e seguenti. del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., impone che ogni Piano o Programma che possa avere un impatto significativo sull'ambiente sia accompagnato da una procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- d. con DPGR n. 17/2009 è stato emanato il "Regolamento di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania" i cui indirizzi operativi e procedurali sono stati approvati con Deliberazione n. 203 del 05/03/2010;
- e. con DPGR n. 9/2010 è stato emanato il Regolamento contenente le "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza in Regione Campania" le cui linee guida sono state approvate con Deliberazione n. 324 del 19/03/2010;

CONSIDERATO CHE

- f. con Ordinanza Commissariale n. 434 del 14.09.2001 veniva approvato il Piano per i Rifiuti Speciali in ottemperanza della normativa allora vigente (D.lgs. 22/97);
- g. con D.G.R. n. 1826 del 18/10/2007, al fine di adeguare il citato Piano alla nuova normativa in materia, veniva affidata all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania (ARPAC) la redazione della bozza di Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- h. in ottemperanza al mandato conferito con la D.G.R. 1826 del 18/10/2007 l'ARPAC, con l'ausilio del Centro di Competenza "Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale - AMRA", trasmetteva in data 30/04/2008 con nota prot. 8333 la bozza del Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- i. rilevata l'opportunità di un aggiornamento e di una rielaborazione dei dati l'ARPAC provvedeva all'aggiornamento del documento, consegnando la versione aggiornata della Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi il 24/02/2010 con nota prot. n. 6278;
- j. la Giunta regionale della Campania con Deliberazione n. 387 del 23/03/2010 prendeva atto del documento programmatico per la gestione integrata dei rifiuti speciali in Campania;
- k. successivamente, con Deliberazione n° 570 del 22/07/2010 la Giunta regionale faceva proprio il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania elaborato dall'ARPAC per sottoporlo alla procedura di VAS ed affidava al dirigente del Settore 01 - Programmazione dell'AGC 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - l'adozione delle misure organizzative utili all'avvio e allo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica, integrato con lo studio di incidenza ed opportunamente coordinato con la consultazione pubblica prevista dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 4/2007;
- l. in ottemperanza a quanto disposto nella DGR n. 570/2010, con Decreto dirigenziale n° 10 del 17/11/2010 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, integrata con la valutazione di incidenza, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania composto da personale interno all'amministrazione regionale con esperienza nell'ambito di procedimenti di pianificazione e valutazione ambientale strategica operante

nelle AGC 05 e 21, da referenti della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, dall'Autorità Ambientale regionale supportata dalle Assistenze Tecniche di cui all'Obiettivo Operativo 7.1 del POR Campania FESR 2007-2013 e al PON GAT 2007-2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- m. con Deliberazione n. 212 del 24/05/2011, la Giunta regionale ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 4/2007 e ss.mm.ii., la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania, unitamente all'allegato Rapporto Ambientale, integrato con lo studio di incidenza, ed alla Sintesi non tecnica, approvando congiuntamente lo "schema di avviso" per l'apertura della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs n. 152/2006, opportunamente coordinata con quella prevista dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 4/2007;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- n. conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della direttiva 2001/42/CE e dagli artt. 11 e seguenti del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità procedente ha attivato la procedura di V.A.S. del PRGRS espletando la fase di *scoping* dal 10/03/2008 fino all'11/04/2008;
- o. in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 4/2007, è stata, inoltre, espletata la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, avviata in data 31/05/2011 mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico sul BURC n. 34 contenente le modalità ed il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni;
- p. ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento 1/2010 di cui alla DPGR n. 9/2010 e della Deliberazione n. 324 del 19 marzo 2010, l'Autorità procedente ha richiesto l'espressione del sentito agli Enti gestori di Aree Protette Statali, alle Riserve Statali ed alle Aree marine protette della Campania acquisiti con note prott. n. 0612003 del 04/08/2011, n. 0625903 del 11/08/2011, n. 0852149 del 11/11/2011, n. 0885127 del 22/11/2011, n. 0891634 del 23/11/2011, n. 0900724 del 28/11/2011, n. 0900386 del 28/11/2011, n. 0903610 del 28/11/2011;
- q. nei termini di scadenza dell'Avviso pubblico le osservazioni pervenute sono state inoltrate, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di VAS, dall'Autorità proponente all'Autorità regionale Competente "Servizio VIA – VI" con note prott. n. 0614813 del 05/08/2011 e n. 0903681 del 28/11/2011, unitamente all'elenco di tutti i soggetti che hanno formulato le osservazioni ed alle misure adottate per garantire la più ampia diffusione delle informazioni;
- r. nell'ottica di una piena collaborazione tra Autorità Procedente ed Autorità Competente nell'esame tecnico-istruttorio delle osservazioni, così come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0685975 del 12/09/2011, l'AGC 21 ha trasmesso al "Servizio VIA – VI" un prospetto sintetico delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica con relativi riscontri ed una relazione riepilogativa organizzata per tematiche a cura del Gruppo di lavoro del PRGRS incaricato con DD 10/2010;
- s. l'Autorità Competente in materia di VAS, a seguito di una serie di incontri bilaterali con il succitato Gruppo di Lavoro, nella veste di "Commissione regionale VIA, VAS, VI" nominata con DPGR n. 238 dell'8/11/2011, nella seduta del 05/12/2011, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza, con prescrizioni, notificato con D.D. n. 40 del 01 febbraio 2012;
- t. l'Autorità procedente, preso atto delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza formulato dall'Autorità Competente, ha proceduto ad apportare le relative modifiche nei documenti di pianificazione;

RILEVATO CHE

- u. conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gruppo di Lavoro incaricato con DD 10/2010 ha provveduto ad elaborare la "Dichiarazione di Sintesi" illustrante in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto del Rapporto

Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

- v. analogamente, in ottemperanza agli artt. 17 e 18 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il succitato Gruppo di Lavoro ha curato la stesura del "Programma di misure per il monitoraggio ambientale" individuando le azioni integrate per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PRGRS, nonché del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) di cui alla Deliberazione n. 8 del 23/01/2012, ed il controllo degli impatti significativi sull'ambiente, così da individuare tempestivamente le opportune misure correttive da adottare nei rispettivi Piani;

PRESO ATTO CHE

- w. la proposta di PRGRS è stata notificata ai competenti uffici della Commissione Europea che, per effetto della procedura di infrazione n. 2195/2007, stanno monitorando le attività regionali di pianificazione del ciclo dei rifiuti;
- x. i rappresentanti della Commissione Europea, in occasione dell'incontro tecnico del 15 febbraio c.a. tenutosi presso il MATTM, hanno formulato alle Autorità italiane una serie di osservazioni alla proposta di PRGRS;
- y. tali osservazioni sono state opportunamente riscontrate all'interno della stesura definitiva del PRGRS, i cui elementi sono riportati nella "Dichiarazione di Sintesi";

RITENUTO

- z. che la tempestiva adozione del Piano in oggetto, congiuntamente al PRGRU ed al Piano Regionale per le bonifiche di cui alla Deliberazione n. 403 del 04/08/2011, previsti dalla L.R. n° 4/07 e s.m.i., è funzionale all'adempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza di condanna del 04/03/2010 con la quale la Corte di Giustizia europea, in ordine alla procedura di infrazione n. 2195/2007, ha condannato la Repubblica italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L. 114) ed alla possibilità di utilizzo delle risorse comunitarie;
- aa. di dover adottare, pertanto, la versione aggiornata del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania, così come modificata alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche, dei rilievi formulati dai servizi della Commissione Europea e del parere della "Commissione regionale VIA, VAS, VI notificato con D.D. n. 40 del 01/02/2012;
- bb. di dover corredare il PRGRS della "Dichiarazione di Sintesi" e del "Programma di misure per il monitoraggio ambientale" in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore;
- cc. di dover procedere all'invio del PRGRS al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/42/CE;
- b. la Direttiva 2006/12/CE;
- c. la procedura di infrazione n. 2195/2007;
- d. la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 04/03/2010;
- e. il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- f. la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
- g. Ordinanza Commissariale n. 434 del 14/09/2001;
- h. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1826 del 18/10/2007;
- i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 05/03/2010;
- j. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 19/03/2010;
- k. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 387 del 23/03/2010;
- l. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 570 del 22/07/2010;
- m. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 212 del 24/05/2011;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 04/08/2011
- o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2012
- p. il Decreto dirigenziale n. 10 del 17/11/2010;

- q. il Decreto dirigenziale n. 40 del 01/02/2012;
- r. il DPGR n. 17/2009
- s. il DPGR n. 9/2010
- t. il DPGR n. 238/2011

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

DELIBERA

- 1 Di adottare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 13 della L.R. 4/2007 e ss.mm.ii., il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania così come modificato alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche, dei rilievi formulati dai servizi della Commissione Europea e del parere della "Commissione regionale VIA, VAS, VI".
- 2 Di allegare al PRGRS la Dichiarazione di Sintesi ed il Programma di misure per il monitoraggio ambientale nonché il Rapporto Ambientale, integrato con lo studio di incidenza, la relativa Sintesi non tecnica ed il parere motivato espresso dalla "Commissione regionale VIA, VAS, VI" di cui al D.D. n. 40 del 01/02/2012.
- 3 Di trasmettere l'intera documentazione al Consiglio Regionale, organo competente per l'approvazione definitiva del PRGRS.
- 4 Di stabilire che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti del Settore 01 – Programmazione - dell'AGC 21 sito in Viale privato del Parco Comola Ricci, Napoli, dove è possibile prendere visione del PRGRS e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
- 5 Di inviare al BURC, in formato digitale per la pubblicazione, la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania con allegata la Dichiarazione di Sintesi ed il Programma di misure per il monitoraggio ambientale nonché il Rapporto Ambientale, integrato con lo studio di incidenza, la relativa Sintesi non tecnica ed il parere motivato espresso dalla "Commissione regionale VIA, VAS, VI".
- 6 Di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore 01 - Programmazione dell'AGC 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - l'adozione degli adempimenti conseguenti al completamento dell'iter amministrativo previsto nella DGR 570/2010, ivi comprese le procedure per garantire ampia diffusione degli atti di pianificazione.
- 7 Di inviare il presente atto:
 - 7.1 al Consiglio regionale;
 - 7.2 all'Assessore all'Ambiente;
 - 7.3 all'AGC 05;
 - 7.4 all'AGC 05 Ufficio dell'Autorità Ambientale;
 - 7.5 all'AGC 21;
 - 7.6 all'ARPAC;
 - 7.7 al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per l'inserimento sul sito web della Regione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	199	del	27/04/2012	AREA	21	SETTORE	1	SERVIZIO	0
------------------	------------	-----	-------------------	------	-----------	---------	----------	----------	----------

OGGETTO :

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i. (con allegati)

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE 1		<i>Assessore Romano Giovanni</i>
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Santacroce Raimondo</i>
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Santacroce Raimondo</i>


VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	27/04/2012	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		27/04/2012

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445 2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 777/II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
129	27/05/2013	5	2	2

Oggetto:

PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (PRB). ADOZIONE DEFINITIVA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L' APPROVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 13 C. 2 L.R. 4/2007 E S.M.I. (CON ALLEGATI).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 3EA23843DA6FCD26A6F32C9CCA4A01268F8F220E

Frontespizio Allegato : 1C71CC5790E417779CCBFE412727BB881AD26193

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0013113/A

Del 03/06/2013 09.26.46

Da CR A SERDA

Data, 29/05/2013 - 10:37

Pagina 1 di 1

Deliberazione N. 129

Assessore

Assessore Romano Giovanni



Area Settore

5 2

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 27/05/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 111/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (PRB). ADOZIONE DEFINITIVA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L' APPROVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 13 C. 2 L.R. 4/2007 E S.M.I. (CON ALLEGATI).

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0013113/A

Del 03/06/2013 09:26:46

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*", all'art. 196, affida alle Regioni la competenza per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti secondo le indicazioni di cui all'art. 199 del medesimo Decreto Legislativo;
- b. che ai sensi dell'art. 199, comma 5, del citato D.Lgs. 152/06e ss.mm.ii., il Piano Bonifiche costituisce parte integrante del Piano Regionale Rifiuti;
- c. che la Legge Regionale del 28/3/2007 n. 4 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", al Capo I - Articolo 7 (Competenze della Regione) - comma 1 lett. c), attribuisce alla Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 12 della stessa Legge Regionale;
- d. che la richiamata Legge Regionale, all'art. 13, indica altresì le procedure per l'adozione e l'approvazione del Piano;

PREMESSO altresì

- e. che l'art. 1 della direttiva 2001/42/CE, così come recepito dagli artt. 11 e ss. del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, impone che ogni Piano o Programma, che possa avere un impatto significativo sull'ambiente, sia accompagnato da una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- f. che, con Decreto del Presidente n. 17 del 18/12/2009, la Regione Campania ha emanato il "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Campania", i cui indirizzi operativi e procedurali sono stati approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 05/03/2010;

CONSIDERATO

- a. che, con deliberazione n. 403 del 04/08/2011, la Giunta Regionale ha preso atto della "Proposta di Piano Regionale di Bonifica", redatta a cura dell'ARPAC e del Gruppo di Redazione (GdR) ex Decreto Dirigenziale n. 954 del 06/09/2010, rinviando a successivi atti del dirigente del Settore 02 – Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 05 l'adozione degli adempimenti conseguenti, ivi comprese le procedure per il completamento della Valutazione Ambientale Strategica, conformemente alla normativa vigente;
- b. che, con Decreto Dirigenziale n. 50 del 16/02/2012 come integrato dal Decreto Dirigenziale n. 73/2012, è stato costituito un apposito Gruppo di Progettazione per lo svolgimento delle attività previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza;
- c. che, con deliberazione n. 387 del 31/07/2012, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., la proposta di Piano Regionale di Bonifica della Campania (P.R.B.), unitamente all'allegato Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza, ed alla Sintesi non Tecnica, approvando congiuntamente lo "schema di avviso" per l'apertura della fase di consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs n. 152/2006, opportunamente coordinata con quella prevista dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 4/2007;
- d. che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della direttiva 2001/42/CE e dagli artt. 11 e ss. del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., l'A.G.C. 05 Settore 02 Servizio 02 in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 17276 del 10/01/2012, ha attivato la procedura di V.A.S., integrata con la V.I., del PRB – CUP 6145 – espletando la fase di scoping dal 17/01/2012 al 13/04/2012;

- e. che, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 4/2007 e s.mi., è stata inoltre espletata la fase di consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale, avviata in data 06/08/2012 mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul B.U.R.C. n. 49/2012, contenente le modalità e il termine di 60 giorni (05/10/2012) per la presentazione delle osservazioni;
- f. che, ai sensi del Regolamento n. 1/2010 e della D.G.R. n. 324/2010, l'Autorità procedente ha richiesto l'espressione del sentito agli Enti gestori di Aree Protette Statali, alle Riserve Statali ed alle Aree Marine Protette della Campania acquisiti con le note riportate nella tabella sottostante:

Ente	Prot. mittente	Prot. regionale
Area Marina Protetta "Regno di Nettuno"	934/R del 24/10/2012	0829046 del 12/11/2012
Corpo Forestale dello Stato UTB di Caserta (R.N. castelvoturno, R.N. Valle delle Ferriere, R.N. Tirone Alto Vesuvio)	4919 del 04/10/2012	0751208 del 15/10/2012
WWF Italia Onlus (Cratere Astroni)	10/10/2012	0761696 del 18/10/2012
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (Parco Sommerso di Baia e Parco Sommerso di Gaiola)	0035874 del 10/10/2012	0769137 del 22/10/2012
Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo Di Diano (PNCVD, AMP Costa degli Infreschi, AMP S. Maria di Castellabate)	28037 del 04/10/2012	0752888 del 15/10/2012
Riserva Naturale Statale Isola di Vivara	136/2012	0748735 del 12/10/2012
Area Marina Protetta "Punta Campanella"	1385 del 05/10/2012	0762233 del 18/10/2012
Ente Parco Nazionale Vesuvio	5381 del 23/11/2012	0880997 del 28/11/2012

- g. che le osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica, ivi comprese quelle pervenute fuori termine, sono state inoltrate, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di V.A.S., dall'Autorità proponente all'Autorità regionale competente "Servizio VIA – VI" con nota prot. n. 0856450 del 21/11/2012, unitamente all'elenco di tutti i soggetti che hanno formulato le osservazioni ed alle misure adottate per garantire la più ampia diffusione delle informazioni;
- h. che nell'ottica di una piena collaborazione tra Autorità Procedente ed Autorità Competente nell'esame tecnico-istruttorio delle osservazioni, così come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0941618 del 19/12/2012, l'AGC 05 Settore 02 Servizio 02 ha trasmesso al "Servizio VIA – VI" un prospetto sintetico delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica con relativi riscontri, redatta a cura del Gruppo di Progettazione del P.R.B. incaricato con D.D. nn. 50/2012 e 73/2012;
- i. che l'Autorità competente in materia di V.A.S., con D.D. n. 111 del 28/03/2013, su conforme giudizio della "Commissione regionale VIA, V.A.S., VI", formulato nella seduta del 07/03/2013, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza con prescrizioni e raccomandazioni;

RILEVATO

- a. che l'Autorità procedente, nel prendere atto delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza formulato dall'Autorità competente, ha proceduto ad apportare le modifiche nei documenti di pianificazione;
- b. che, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gruppo di Progettazione, incaricato con D.D. nn. 50/2012 e 73/2012, ha provveduto ad elaborare la "Dichiarazione di Sintesi";

- c. che analogamente, in ottemperanza agli artt. 17 e 18 del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il succitato Gruppo di Progettazione ha curato la stesura del “Programma di misure per il monitoraggio ambientale”;

RITENUTO

- a. di dover adottare la versione aggiornata del Piano Regionale di Bonifica (PRB), trasmesso dall'ARPAC con nota prot. n. 17068 del 28/03/2013, così come modificata alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 111 del 28/03/2013;
- b. di dover allegare al PRB la “Dichiarazione di Sintesi”, il “Programma di misure per il monitoraggio ambientale”, il Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza, nonché la relativa Sintesi non Tecnica e il parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 111 del 28/03/2013;
- c. di dover procedere all'invio della documentazione di cui ai precedenti punti b. e c. al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, in conformità al parere prot.n. 3797/UDCP/GAB/UL del 08/03/2013 espresso dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale;
- d. che sussistono i requisiti di indifferibilità ed urgenza e comunque tali per non recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, in quanto la tempestiva adozione del Piano in oggetto, congiuntamente al Piano dei Rifiuti Speciali ed a quello dei Rifiuti Urbani previsti dalla L.R. n° 4/07 e s.m.i., è funzionale all'adempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza di condanna del 04/03/2010 con la quale la Corte di Giustizia europea, in ordine alla procedura di infrazione n. 2195/2007, ha condannato la Repubblica italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE relativa ai rifiuti ed alla possibilità di utilizzo delle risorse comunitarie;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/42/CE;
- b. la Direttiva 2006/12/CE;
- c. la procedura di infrazione n. 2195/2007;
- d. la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 04/03/2010;
- e. la Legge 241/90;
- f. il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
- h. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 18/12/2009;
- i. il Regolamento n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”;
- j. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1653 del 15/10/2008;
- k. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 215 del 10/02/2009;
- l. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 75 del 05/02/2010;
- m. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 203 del 5/03/2010;
- n. la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 19/03/2010;
- o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 04/08/2011;
- p. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 127 del 28/03/2011;
- q. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 387 del 31/07/2012;
- r. il Decreto Dirigenziale n. 50/2012;
- s. il Decreto Dirigenziale n. 73/2012;

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente recepiti:

DELIBERA

- l. di adottare la versione aggiornata del Piano Regionale di Bonifica (PRB), trasmesso dall'ARPAC con nota prot. n. 17068 del 28/03/2013, così come modificata alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e

Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 111 del 28/03/2013, costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- Piano Regionale di Bonifica;
- Allegato 1 - Stato di avanzamento degli interventi al 2010 dei siti inseriti nel censimento del PRB 2005;
- Allegato 2 – Anagrafe;
- Allegato 3 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali);
- Allegato 4 - Elenchi recanti il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei SIN;
- Allegato 5 - Censimento dei Siti in attesa di indagini;
- Appendice 1 - Linee guida sull'iter procedurale previsto dal d.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;
- Appendice 2 - Linee guida per le procedure tecniche degli interventi.

2. di allegare al PRB la “Dichiarazione di Sintesi” ed il “Programma di misure per il monitoraggio ambientale” nonché il Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza, la relativa Sintesi non Tecnica ed il parere motivato di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 111 del 28/03/2013;
3. di trasmettere la documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2. al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva del PRB;
4. di dare atto che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti del Servizio 02 - Settore 02 dell’A.G.C. 05 sito alla Via de Gasperi n. 28 in Napoli, dove è possibile prenderne visione;
5. di inviare al BURC, in formato digitale per la pubblicazione, la proposta di Piano Regionale di Bonifica con allegata la Dichiarazione di Sintesi ed il Programma di misure per il monitoraggio ambientale nonché il Rapporto Ambientale, integrato con lo studio di incidenza, la relativa Sintesi non Tecnica ed il parere di compatibilità ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 111 del 28/03/2013;
6. di rinviare a successivi atti del dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 05 l’adozione degli adempimenti conseguenti al completamento dell’iter amministrativo previsto nella DGR 403/2011, ivi comprese le procedure per garantire ampia diffusione degli atti di pianificazione;
7. di inviare il presente atto:
 - 7.1 al Consiglio regionale;
 - 7.2 all’Assessore all’Ambiente;
 - 7.3 all’AGC 05;
 - 7.4 all’AGC 05 Ufficio dell’Autorità Ambientale;
 - 7.5 all’AGC 21;
 - 7.6 all’ARPAC;
 - 7.7 al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per l’inserimento sul sito web della Regione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	129	del	27/05/2013	AREA 5	SETTORE 2	SERVIZIO 2
------------------	-----	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :
PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (PRB). ADOZIONE DEFINITIVA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L' APPROVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 13 C. 2 L.R. 4/2007 E S.M.I. (CON ALLEGATI).


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Romano Giovanni</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Palmieri Michele</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Palmieri Michele</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	27/05/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		28/05/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma: 



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot. n. 175 /VIC.

Napoli, 17 Settembre 2013

Al Presidente Consiglio Regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria Legislativa

E p.c. Al Presidente della I Commissione Consiliare Permanente

LORO S E D I

Oggetto: **REG. GEN. N. 472 /I – DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 256 DEL 26.07.2013 - AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE – ASSESSORE RUSSO. “REGOLAMENTO DI ESCUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11 (LEGGE PER LA DIGNITA’ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328)”. ESAME.**

La VI Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 17 Settembre 2013 ha deciso di riferire favorevolmente all’Aula, ai sensi dell’art.56 comma 2 dello Statuto, ha votato e approvato all’unanimità il testo in oggetto, con l’osservazione di cui al comma 7 dell’articolo 30 che al penultimo rigo sostituisce la parola: “sessanta” con la parola: “centottanta”.

Relatore in Aula è stato designato il Consigliere Antonia Ruggiero (PDL), ex art. 40, comma 7 del Regolamento Interno.

IL PRESIDENTE
Antonia RUGGIERO

VISTO IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Aurilio

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0018619/A

Del 18/09/2013 09 14 01

Da. CR A SERASS

18/09/2013
1er. Assemb. Leg.



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0016684/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
Reg. Gen. n. 472**

Ad iniziativa della G. R. – Assessore Ermanno Russo -
Depositato in data 31 luglio 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la VI Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, 2 Agosto 2013

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
256	26/07/2013	18	1	1

Oggetto:

Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : DBF13ABA9DD8D87345578858C7A6ED238DF1F26A

Allegato nr. 1 : 10FED35EEF6B6259D97D026A5558ECD045C24ADD

Frontespizio Allegato : 918E109EC10DB6594D758747BA73D6DEB14B9EDB

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 472

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0016684/A

Del: 31/07/2013 09:33:55
Da: CR A: SERASS

Data, 26/07/2013 - 16:59



[Handwritten signature]

Pagina 1 di 1

Deliberazione N. 256

Assessore

Assessore Russo Ermanno



Area	Settore
18	1
54	

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 26/07/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	ASSENTE
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	ASSENTE
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0016684/A
Del: 31/07/2013 09.33.55
Da: CR A. SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 472

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 ("Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328") disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b. con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007;
- c. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza") ha modificato e integrato, la legge regionale n. 11/2007;

Letti

- a. il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, secondo cui la Regione disciplina, con regolamento di attuazione le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l'omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi;
- b. il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007 secondo cui la Regione con proprio regolamento valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato;
- c. il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 secondo cui la Regione, con regolamento, definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni.

Considerato che è necessario approvare una nuova disciplina regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative.

Vista la proposta dello schema di regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11" predisposto dal Settore Assistenza Sociale.

Recepito il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente reso con nota 11035/UDCP/GAB/UL del 9 luglio 2013 e nota 11568/UDCP/GAB/UL del 17 luglio 2013.

Ritenuto di approvare lo schema di regolamento allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto, inoltre, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, a tutela dell'interesse pubblico e dei fruitori dei servizi, di rinnovare le autorizzazioni provvisorie all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali

Letti

- a. gli articoli 26 e 56 dello Statuto regionale
- b. il dPGR. n. 23 del 4 febbraio 2001 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali"


propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto della nota prot. n. 474509 del 02/07/2013 del Coordinatore dell'AGC 18 di chiarimenti, riguardo alle autorizzazioni provvisorie, demandando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
3. di inviare la presente deliberazione, ai fini dell'articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale.
4. di trasmettere il presente atto all' A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, all' A.G.C. 18 Assistenza Sociale, al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	256	del	26/07/2013	AREA 18 54	SETTORE 1	SERVIZIO 1
------------------	-----	-----	------------	------------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Oddati Antonio</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Oddati Antonio Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. - Dr. S. Torda</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA

COGNOME

FIRMA

DATA ADOZIONE

26/07/2013


INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA

26/07/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



DIRIGENTE DI SERVIZIO
Firma
Valeria Esposito



Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

**TITOLO I
Principi generali**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328)

**Art. 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) legge regionale, la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- b) ambiti territoriali, le ripartizioni territoriali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2007;
- c) amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accREDITAMENTO e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
- d) autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- e) accREDITAMENTO il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione ;
- f) prestatore il soggetto, tra quelli indicati nel titolo II, capo II, della legge regionale, che fornisce il servizio;
- g) catalogo, il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari ;
- h) Direzione generale della Giunta regionale, la Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.

**TITOLO II
Esercizio dei servizi e attività di vigilanza**

**CAPO I
Principi generali**

**Art. 3
Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati

negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale.

2. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio.

3. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
- b) garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi;
- c) uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi.

CAPO II

Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi

Art. 4

Servizi soggetti al regime autorizzatorio

1. L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.

2. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente regolamento e dal catalogo e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.

Art. 5

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali necessita il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:

- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
- c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
- d) adozione della carta dei servizi;
- e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
- f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
- g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia

individuale, la fruibilità e la riservatezza;

h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;

i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.

2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d'ufficio, in base all'indicazione, nell'istanza presentata dal soggetto prestatore, dell'amministrazione che detiene gli atti.

3. All'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semi-residenziali se:

a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;

b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;

c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

Art. 6

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici del servizio riportati nel catalogo;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;

c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;

d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;

e) relazione sulla gestione delle emergenze;

f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;

g) copia della carta dei servizi;

h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.

3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il provvedimento di autorizzazione indica:

a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;

b) la denominazione e la tipologia del servizio;

c) i destinatari delle attività del servizio;

d) l'ubicazione del servizio;

e) la capacità ricettiva massima.

5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta regionale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.

6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.

Art. 7

Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali

1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:

- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
- c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente.

2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 e indica:

- a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
- b) la tipologia del servizio;
- c) i destinatari delle attività del servizio;
- d) l'ubicazione del servizio.

3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
- b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- c) copia della carta dei servizi;
- d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari.

4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al dPR n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.

9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale i dati relativi alla segnalazione certificata secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.

Art. 8

Autorizzazione per servizi sperimentali

1. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel catalogo, volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

2. Non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti per l'esercizio dei servizi già contemplati nel catalogo.

2. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato alla sperimentazione.

3. L'autorizzazione per l'attività di servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).

4. L'autorizzazione di servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 7, comma 1.

5. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di servizi sperimentali i soggetti locali, pubblici o privati, presentano all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme prescritte dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000. L'istanza è corredata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dPR n. 445 del 2000 di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 e dall'elaborato progettuale che specifica:

a) la descrizione del servizio e le caratteristiche innovative dello stesso;

b) la tipologia dei destinatari;

c) la capacità ricettiva;

d) le figure professionali impiegate e il rapporto numerico rispetto agli utenti;

e) la prevista ubicazione del servizio;

f) i contenuti della carta dei servizi.

6. L'amministrazione competente, entro dieci giorni dal ricevimento, invia l'istanza di autorizzazione e la documentazione di corredo alla Direzione generale della Giunta regionale.

7. La Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica all'amministrazione competente e all'istante il proprio parere vincolante in ordine alla coerenza delle attività del servizio proposto con gli indirizzi contenuti nel piano sociale regionale.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 7, l'amministrazione competente, all'esito del parere della Direzione generale della Giunta regionale e dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne invia copia alla menzionata Direzione generale e all'istante.

9. La presentazione dell'istanza di autorizzazione avviene entro e non oltre il termine di scadenza del secondo anno di vigenza del piano sociale regionale che detta gli indirizzi per la

sperimentazione. Le istanze pervenute all'amministrazione competente oltre detto termine sono rigettate.

10. L'autorizzazione sperimentale è valida per un periodo temporale non superiore a 2 anni dalla data di emissione del provvedimento di rilascio.

11. Entro il termine di validità dell'autorizzazione, l'amministrazione competente, di concerto con la Direzione generale della Giunta regionale, sentito il prestatore, valuta l'andamento della sperimentazione. Se l'esito della sperimentazione è positivo, la Regione aggiorna il catalogo dei servizi e l'amministrazione competente provvede al rilascio di autorizzazione definitiva entro quarantacinque giorni dalla emissione del provvedimento regionale di aggiornamento. Nel periodo transitorio previsto per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, si intende prorogata la validità dell'autorizzazione sperimentale.

Art. 9

Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 5, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 7, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:

a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.

c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:

1) obiettivi generali e specifici del servizio;

2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;

4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;

5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n. 1, ("Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale"), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del d.P.C.M. 29 novembre 2001, ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza"), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.

5. Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.

Art. 10
Procedura per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti:

1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;

2) in mancanza di autorizzazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3;

3) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).

3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, comma 2 e 3;

b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;

c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;

d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:

1) obiettivi generali e specifici del servizio;

2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;

3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;

4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neo-assunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);

5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:

5.1 - riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;

5.2- supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.

3. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dall'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, svolta secondo la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione competente è valido per l'intero territorio regionale.

5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

6. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

CAPO III

Obblighi connessi alla gestione

Art. 11

Obblighi generali

1. I prestatori:

- a) assicurano che tutti gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;
- b) assicurano che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
- c) definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;
- d) predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'ambito territoriale competente;
- e) tengono, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente.

CAPO IV

Attività di vigilanza e controllo

Art. 12

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine l'amministrazione competente:

- a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
- b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
- c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
- e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
- f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

3. La Direzione generale della Giunta regionale stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.

Art. 13

Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività

1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.

2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l'amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo.

4. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge.

5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.

6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall'adozione, alla Direzione generale della Giunta regionale.

TITOLO III

Norme volte a valorizzare l'apporto dei Centri di servizio per il volontariato

CAPO I

Compiti della regione e degli enti locali

Art. 14

Oggetto

1. Il presente titolo individua, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale le modalità di valorizzazione dell'attività dei centri di servizi del volontariato, di seguito denominati centri di servizi, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 15

Compiti della Regione

1. Nell'ambito della programmazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, la

Regione, con particolare riferimento alle aree di intervento previste dall'articolo 27 della legge regionale, esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento delle iniziative svolte dai centri di servizi.

Art. 16

Centri di servizi degli enti locali

1. Le Province e i Comuni possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte nel registro regionale del volontariato.
2. Gli enti locali e la Regione possono concedere in uso immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività.

Art. 17

Compiti e attività dei centri di servizi

1. In coerenza con l'articolo 4 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1997, i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato.
2. Ai fini di cui al comma 1, i centri di servizi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.
3. In particolare, i centri di servizi:
 - a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
 - c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
 - d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 18

Accordi e convenzioni

1. Ai fini di una più compiuta ed efficace azione di raccordo la Regione, gli ambiti territoriali e i centri di servizi possono sottoscrivere accordi o convenzioni su temi o obiettivi specifici.

Art. 19

Rapporti tra Regione, ambiti territoriali e centri di servizio

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo la Regione garantisce il costante raccordo tra gli ambiti territoriali e i centri di servizi anche mediante l'istituzione di tavoli di confronto a cadenza semestrale.

TITOLO IV

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

CAPO I

Iscrizione nel registro

Art. 20

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale, le modalità e le procedure per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) nel registro regionale del volontariato, di seguito denominato registro, tenuto dalla Direzione generale della Giunta regionale.

2. L'iscrizione nel registro avviene ad istanza del legale rappresentante dell'organismo associativo interessato ed è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalle normative regionali.

Art. 21

Requisiti per l'iscrizione

1. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro gli organismi associativi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività previste dalla legge n. 266 del 1991 che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti e che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 della predetta legge-quadro sul volontariato e i seguenti ulteriori requisiti:

- a) sede legale nel territorio regionale;
- b) operatività nel territorio regionale da almeno un anno.

2. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro anche:

- a) gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati delle organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro;
- b) le sezioni autonome delle organizzazioni giuridicamente riconosciute costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
- c) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata.

3. L'iscrizione nel registro non sostituisce in alcun modo atti o provvedimenti autorizzativi o concessivi, comunque denominati, previsti da altre normative di settore.

Art. 22

Modalità per l'iscrizione nel registro

1. Ai fini della iscrizione nel registro il legale rappresentante dell'organismo associativo interessato presenta apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo degli aderenti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
- b) copia del libro soci;
- c) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le cariche associative sottoscritto dal legale rappresentante nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000;
- d) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa ai sensi dell'articolo 46 del dPR n. 445 del 2000 dagli aderenti che ricoprono le cariche associative;
- e) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle attività svolte nell'anno che precede la presentazione dell'istanza di iscrizione;
- f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle modalità di svolgimento delle

attività che l'organismo associativo intende svolgere;

g) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.

2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991, sono indicate la denominazione, la sede legale, lo scopo, l'assetto organizzativo dell'organismo associativo e i limiti territoriali entro cui svolge le attività.

3. L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento espresso della Direzione generale della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 e della conformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 e del presente titolo.

4. Il termine di sessanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di iscrizione nel registro può essere sospeso una sola volta per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni previsto nel secondo periodo.

5. Se i chiarimenti forniti dall'organismo associativo interessato non superano i rilievi formulati dalla Direzione generale della Giunta regionale o non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, oppure in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 o di rilevata difformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 la predetta Direzione Generale emette il provvedimento di rigetto dell'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 241 del 1990.

6. Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al comma 1 e la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro.

7. Le organizzazioni iscritte nel registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 23

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro

1. La Direzione generale della Giunta regionale, anche per il tramite dei comuni nel cui territorio le organizzazioni iscritte nel registro hanno la sede legale, verifica, con cadenza biennale, il permanere dei requisiti richiesti per la iscrizione nel registro e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. A tal fine, i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro presentano ogni due anni, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun biennio, alla Direzione generale della Giunta regionale la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del dPR n. 445 del 2000 attestante il permanere dei requisiti previsti per la iscrizione dell'organizzazione nel registro;

b) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 illustrativa delle attività svolte nell'ultimo biennio;

c) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che l'organismo intende svolgere;

d) documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

e) elenco delle convenzioni stipulate con lo Stato, la regione, gli enti locali e con gli altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991;

f) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.

2. La prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro

avviene il 30 giugno 2014.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 6, la Direzione generale della Giunta regionale dispone con provvedimento motivato, previo diffida, la cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro. Il termine della diffida non è inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. La perdita dei requisiti previsti per la iscrizione determina in ogni caso la cancellazione dal registro con le modalità previste dal comma 3.

Art. 24

Pubblicità del registro

1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.

2. Le modalità di tenuta del registro sono definite con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

3. Il registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania.

Art. 25

Accertamenti d'ufficio

1. Gli accertamenti d'ufficio previsti dal dPR n. 445 del 2000 sono effettuati a campione sul dieci per cento degli organismi associativi che durante l'anno solare presentano autocertificazioni. Il campione è selezionato mediante sorteggio da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno per le autocertificazioni presentate nel corso dell'anno precedente.

TITOLO V

Elezioni dei membri della Consulta del terzo settore

CAPO I

Modalità di svolgimento delle elezioni

Art. 26

Consulta del terzo settore

1. La Consulta del terzo settore, istituita ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale, è composta da quindici soggetti del terzo settore.

2. Sono considerati soggetti del terzo settore così come disciplinato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

Art. 27

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) atto costitutivo e statuto redatti in forma scritta e registrati nelle forme previste dalla legge;

b) sede legale in Campania;

c) operatività, da almeno un anno, nel settore della programmazione, organizzazione e gestione

degli interventi e dei servizi sociali;

d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né è in corso un procedimento a loro carico per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2. A seconda della tipologia possiedono i seguenti requisiti specifici:

a) le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del Regolamento regionale n. 7 del 12/10/2011;

b) le associazioni di volontariato devono essere iscritte nel registro regionale del volontariato, ai sensi del presente Regolamento;

c) le cooperative sociali devono essere iscritte nel registro delle imprese.

3. L' elettorato attivo è esercitato attraverso espressione di voto resa, nelle modalità previste dall'articolo 28, dal legale rappresentante dell'ente.

4. Possono ricoprire la carica di componente della Consulta i soggetti in possesso dei requisiti di elettorato attivo che non abbiano ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.

5. Con decreto del Presidente della Giunta sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni e sono indicati i criteri per garantire la piena rappresentanza delle differenti tipologie di soggetti del terzo settore.

Art. 28

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dall'articolo 45, comma 2, della legge regionale, indice le elezioni con proprio decreto e ne dà avviso mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito istituzionale della Regione.

2. Il decreto indica le modalità di esercizio del voto, i termini per la presentazione delle candidature, il modello della scheda di candidatura, della scheda di votazione, il giorno e l'ora di apertura delle schede, i criteri per assicurare la rappresentanza a tutte le diverse tipologie di soggetti del terzo settore.

3. I soggetti che intendono esercitare il proprio diritto di elettorato passivo fanno pervenire la scheda di candidatura nelle modalità disciplinate dal decreto presidenziale.

4. L'elenco delle candidature, previa verifica della Direzione generale competente, dei requisiti di elettorato attivo e passivo, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione in evidenza per sessanta giorni consecutivi.

5. Le organizzazioni che esercitano l'elettorato attivo, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito istituzionale della Regione, trasmettono, con le modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, la scheda di votazione.

6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale individua le modalità per garantire la segretezza del voto e la correttezza delle procedure di scrutinio.

7. La Regione mette a disposizione dei candidati un'apposita sezione del sito istituzionale per la presentazione dei programmi elettorali.

Art. 29

Il procedimento di scrutinio e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale è composta da cinque componenti, incluso il presidente, nominati dalla Direzione generale competente.

2. La Commissione elettorale, nelle modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale, procede, in seduta pubblica, allo scrutinio dei voti.

3. La Commissione elettorale redige le liste degli eletti e i verbali delle operazioni di scrutinio e li trasmette alla Direzione generale.

4. La competente Direzione generale della Giunta regionale, verificata la regolarità delle procedure di voto e di scrutinio, approva con decreto l'elenco dei candidati e dei voti ottenuti e proclama gli eletti.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Art. 30

Disposizioni transitorie

1. I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 23 novembre 2009, si intendono autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 /2009 si intendono definitive previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. L'amministrazione competente acquisisce i dati e la documentazione afferenti i prestatori autorizzati o accreditati che esercitano le attività di servizi nell'ambito del territorio di competenza.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun ambito territoriale, conformemente alla forma associativa prescelta, individua l'amministrazione competente e la comunica alla Direzione generale della Giunta regionale.
5. In caso di mancata individuazione dell'amministrazione competente entro il termine previsto dal comma 4 le funzioni ad essa riservate ai sensi del presente regolamento sono esercitate dal comune capofila dell'ambito territoriale oppure dalla forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, fino all'individuazione, da parte dell'ambito, dell'amministrazione competente.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori già accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009, integrano la documentazione originariamente consegnata con gli atti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il prestatore decade dall'accreditamento, in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento oppure di mancato adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, nel termine previsto dal primo periodo del presente comma.
7. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori dei servizi residenziali e semiresidenziali già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del regolamento regionale emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009 presentano l'istanza di autorizzazione definitiva secondo la disciplina del presente regolamento. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il predetto termine di sessanta giorni il prestatore si intende privo di autorizzazione.
8. L'autorizzazione rilasciata ai servizi sperimentali a favore di persone con disagio psichico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 06/12/2011, è convertita in autorizzazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
9. Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento.
10. La regione provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione delle tariffe dei servizi. Nel periodo transitorio, si applicano le tariffe/rette definite con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1351 del 20/07/2007 e n. 666 del 06/12/2011.

Art. 31

Obblighi di pubblicità

1. Gli ambiti territoriali pubblicano sui propri siti informatici i recapiti dell'amministrazione competente, le modalità di presentazione, la documentazione e le dichiarazioni di corredo delle istanze di autorizzazione e di accreditamento e gli elenchi dei servizi autorizzati, dei servizi domiciliari e territoriali e di quelli accreditati.

Art. 32
Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è abrogato.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.